



|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| COMUNE DI VALLE CASTELLANA |        |           |
| Protocollo n. .... 904     |        |           |
| 07 FEB 2020                |        |           |
| CATEGORIA                  | CLASSE | FASCICOLO |
|                            |        |           |

**COMUNE DI LUCOLI**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**  
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10

67045 Lucoli (AQ)

P.I. 00094420668

Prot. n. 714 del 06/02/2020

**Avviso di asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso dei terreni demaniali da destinare a pascolo ovino**  
**LOTTO 1**

**VISTO** il R.D. 2440/1923;

**VISTO** il R.D. 827/1924;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 applicato alla presente procedura solo per le parti espressamente richiamate;

**SI RENDE NOTO**

che in attuazione della determinazione n. 23 del 06/02/2020, il Comune di Lucoli intende procedere alla concessione in uso a terzi, a titolo oneroso, per la stagione pascoliva 2020/2021 – fermo restando il rispetto dei periodi pascolivi indicati all'art. 1 del presente bando – le superfici con le caratteristiche di seguito indicate:

| Estensione<br>(ettari)* | Carico Massimo Ovini <sup>1</sup> | Prezzo a Base d'Asta |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 3.700 circa             | 7400                              | € 149.000,00         |

\*corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 denominato:  
**"Lotti pascolivi 2020-2021 – LOTTO 1"**.

**DESCRIZIONE DEI LOTTI PASCOLIVI**

I lotti sopra indicati, oggetto di concessione, sono:

1. Individuati tra quelli descritti nel Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002 nel quale sono riportati le superfici oggetto di concessione, i relativi confini, i carichi di bestiame consentiti e i periodi di monticazione e demonticazione.
2. Ulteriori pascoli del demanio libero.

<sup>1</sup> Il carico massimo di ovini è stato determinato in base alle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002.

3. I lotti gravati da diritto di uso civico, di cui all'avviso FIDA PASCOLO 2020-2021 pubblicato sull'albo pretorio on-line in data 16/01/2020 al n. 286 e per i quali non sono pervenute richieste di assegnazione.

Per tali superfici, l'aggiudicatario dovrà comunque consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, l'abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali appartenenti ad aggiudicatari di altri lotti.

### **1. DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE**

Fermo restando che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritte nell'apposito contratto e capitolato, la durata della concessione è stabilita in **anni 1 (uno)** con **inizio dal 15 maggio 2020 e termine il 14 maggio 2021** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei *"pascoli da affittare"*.

Più in particolare, a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 20 giugno 2019 al 15 novembre 2019, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. **L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014.** Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, **il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione**, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.

**La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura.** L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per eventuali contributi comunitari, nazionali o regionali a cui il concessionario dovesse accedere.

Il canone di concessione posto a base d'asta è pari a **€ 149.000,00** (diconsi **Centoquarantanovemila/00**), annui.

**Sono ammesse solo offerte in aumento.**

Per ogni e qualsiasi arredo dei fabbricati dati in concessione, non presenti al momento della consegna e non riportati nel verbale redatto in tale data, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese.

**Il pascolo è destinato esclusivamente alla monticazione di bestiame ovino.**

L'Ufficio comunale di Vigilanza - eventualmente assistito dai Carabinieri Forestali - effettuerà controlli, anche senza preavviso, per verificare il rispetto del numero massimo dei capi ammissibili al pascolo, il rispetto delle norme di polizia rurale, il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro. **Qualsiasi comportamento elusivo di tali controlli sarà segnalato alla Forza Pubblica.**

### **2. SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA E NORME DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli o associati che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante.

Unitamente all'offerta economica per il bene in concessione, espressa in cifre e in lettere, il partecipante dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, compilando l'apposito modello allegato alla presente (**Allegato 3 - Dichiarazione**):

- a) di aver preso visione della documentazione di gara, degli schemi di contratto e di capitolato relativi alla concessione dei lotti, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
- b) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- c) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei beni oggetto di concessione;
- d) di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- e) che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
- f) che l'impresa è in regola con le norme in materia di imposte, tasse e contributi;
- g) di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;
- h) di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli;
- i) di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Lucoli;
- j) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
- k) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
- l) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato in associazione);
- m) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili.
- n) di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- o) di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;

A completamento dell'offerta andrà allegata, pena esclusione:

- **per imprese individuali:**
  - i. copia di un documento di identità in corso di validità;
  - ii. visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

- iii. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all’azienda e all’attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall’art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

- **per imprese associate:**

- i. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- ii. elenco delle singole imprese associate;
- iii. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell’associato) , attestante l’iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- iv. copia dell’atto costitutivo dell’impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata (se l’associazione è già costituita al momento della domanda);
- v. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all’azienda e all’attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall’art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

- **per cooperative agricole:**

- i. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- ii. atto costitutivo della cooperativa ed elenco soci;
- iii. visura camerale della cooperativa, attestante l’iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- iv. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all’azienda e all’attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall’art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

- **per associazioni temporanee di scopo (ATS)**

- i. copia di un documento di identità in corso di validità del capofila;
- ii. copia di scrittura privata autenticata di costituzione dell’ATS (se l’associazione è già costituita al momento della domanda);
- iii. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell’associato) , attestante l’iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- iv. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all’azienda e all’attività che essa



svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

Nei casi in cui a presentare l'offerta sia un'associazione d'impresa o un'associazione temporanea di scopo (ATS) non ancora costituite, esse possono presentare l'offerta ma in questa ipotesi, essa dovrà essere corredata da un atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale, sia dichiarato l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome delle società capogruppo deve essere dichiarato nell'atto di impegno.

L'offerta degli operatori economici associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Alla presente procedura si applicano, in via analogica, i commi 9, 17 e 18 dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, pertanto:

*"9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.*

*(...)*

*17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.*

*18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire."*

**L'istanza di concessione dovrà essere indirizzata a:**

Comune di Lucoli, via Francesco Saverio Gualtieri, n. 10, fraz. Collimento, 67045 Lucoli (AQ) e dovrà pervenire al protocollo dell'ente entro e non oltre le ore 12:00 del 03 marzo 2020, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r., sia mediante diretta consegna a mano.

Il termine previsto entro cui le offerte dovranno essere protocollate assume carattere perentorio, pertanto le offerte pervenute fuori termine saranno escluse dalla procedura di affidamento.

L'offerta, completa degli allegati, dovrà essere formulata utilizzando gli appositi modelli precompilati allegati alla presente (**Domanda di concessione; Dichiarazione; Offerta economica**) secondo le modalità di seguito specificate:

- 1) tutta la documentazione dovrà essere inserita in un plico, debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno, oltre al mittente e all'Ufficio destinatario, la dicitura "**offerta per la concessione dei lotti pascolivi LOTTO 1**".
- 2) All'interno del plico dovrà essere inserita:
  - a. **Domanda di concessione (Allegato 2)**, debitamente compilata in tutte le sue parti e controfirmata, **completa degli allegati in essa previsti**, come da modello allegato;
  - b. **Dichiarazione (Allegato 3)** redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, debitamente compilata e controfirmata, come da modello allegato;
  - c. **Busta chiusa contenente il modello "offerta economica" (Allegato 4)**, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno la dicitura "*offerta economica*".

L'Ente concedente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali, né tantomeno per ritardi o mancate consegne.

La Commissione giudicatrice, composta dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'area Finanziaria, in seduta pubblica, in data **05/03/2020 ore 10.00**, valuterà i requisiti dei richiedenti, renderà noti gli esiti della valutazione e procederà all'apertura delle buste contenenti "*offerta economica*".

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra disposto non saranno considerate valide e pertanto saranno escluse dalla procedura.

### 3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate secondo il criterio del massimo rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara pari **€ 149.000,00 (diconsi centoquarantanovemila/00)**.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnarlo seguendo l'ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova procedura.

I partecipanti alla procedura, inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari, sono vincolati alla propria offerta per 90 (novanta) giorni a partire dalla data di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre lo diverrà per l'Amministrazione concedente solo a seguito di firma del contratto da parte del soggetto a ciò competente.

### 4. CONTRATTO

Esperiti i prescritti controlli, il concessionario sarà invitato, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, alla stipula del contratto/capitolato.

Ove nella data comunicata dall'Amministrazione l'aggiudicatario non si sia presentato alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, o non abbia predisposto tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i depositi cauzionali e il pagamento della prima rata del canone di concessione, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti, oltre che all'aggiudicazione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria ovvero, in assenza di ulteriori offerte, di indire una nuova procedura.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o per qualunque miglora apportata ai beni oggetto di concessione, nel senso che alla scadenza lo stesso dovrà

lasciare completamente libero quanto dato in concessione, consegnando le chiavi al responsabile dell'Ente proprietario.

**E' fatto divieto di sub concessione.**

**E' ammesso al pascolo solo bestiame di proprietà dell'aggiudicatario.**

**Nel caso in cui risulti aggiudicataria una cooperativa sarà ammesso al pascolo solo il bestiame di proprietà della cooperativa e non quello dei singoli soci.**

**Nel caso in cui risulti aggiudicataria un'associazione temporanea di scopo il pascolo sarà riservato solo agli animali di proprietà dei singoli associati.**

**Il Comune di Lucoli, per la stagione pascoliva 2020/2021, ha messo all'asta due diversi lotti pascolivi. L'aggiudicatario del presente lotto (LOTTO 1) dovrà consentire l'accesso al concessionario del diverso lotto (LOTTO 2) per le particelle eventualmente intercluse nella propria area di concessione. In particolare, deve essere consentito da parte dell'assegnatario, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.**

**E' assolutamente precluso il pascolo nelle aree destinate alla protezione delle specie vegetali individuate dal Parco Naturale Regionale Sirente-Velino ed a tal fine specificatamente identificate e/o recintate dall'Ente sopramenzionato.**

## **5. CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario dovrà essere pagato in due rate:

- La prima rata, pari al 60% del canone di concessione dovrà essere corrisposta prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione.
- La seconda rata pari al 40% del canone annuale entro il successivo 15 agosto.

## **6. DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti ovvero a garanzia di eventuali spese che il Comune di Lucoli si trovasse a dover fronteggiare per emergenze di tipo sanitario, relative all'incolumità pubblica o alla sicurezza urbana cagionate dal concessionario – da sostenere anche in danno al contraente stesso o ad uno di essi – il concessionario dovrà produrre, **prima della stipula del contratto**, una **cauzione di importo pari al 10% del canone di concessione**, resa sotto forma di fidejussione bancaria riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale (il concessionario). La garanzia è altresì producibile mediante versamento del deposito cauzionale, a favore del Comune, con bonifico bancario entro il termine di sottoscrizione del contratto oppure con consegna di assegno circolare intestato al Comune di Lucoli, che dovrà essere consegnato all'atto della sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia, se resa mediante polizza, dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e dovrà avere durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Essa è svincolata o restituita, su richiesta del concessionario, entro 15 giorni dal termine di durata della concessione.

## **7. GARANZIE**

Il concessionario prima della consegna del lotto pascolivo è tenuto ad attivare specifica **polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi**, pena la mancata consegna del lotto pascolivo e il diniego all'alpeggio, di importo massimale di € 1.500.000,00, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia

assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Lo stesso, qualora già in possesso di detta polizza RC per la sua azienda, dovrà produrre specifica appendice con la quale si estende la copertura anche ai beni concessi e alle attività che in essi vengono svolte ed elevare il massimale a quello richiesto.

Dovrà inoltre essere prodotta, entro la data di stipula dell'atto di concessione del lotto pascolivo, una **polizza fidejussoria a tutela dei beni concessi** (rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente), di importo garantito pari ad € 500.000,00, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario. Anche in questo caso la durata dovrà essere pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Le polizze fidejussorie saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

## **8. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle di bollo e registrazione.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente documento si fa riferimento al contratto, al capitolato di concessione, al Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002 e alle vigenti disposizioni in materia.

La partecipazione all'asta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

## **10. NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del lotto pascolivo per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti assume natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
  - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
  - b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 medesimo decreto legislativo, norma cui si rinvia; il titolare del trattamento è il Comune di Lucoli, nella persona del rappresentante legale.

Per tutte le informazioni relative alla presente procedura nonché per la visione dei lotti pascolivi, dello schema di Contratto e del Capitolato di concessione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico, negli orari di

apertura al pubblico (giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00), ovvero previo appuntamento da concordarsi ai seguenti recapiti:

- tel. 0862.73160 int. 4
- e-mail [ufficio.tecnico@comune.lucoli.aq.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.lucoli.aq.it);
- pec: [ufficiotecnico.lucoli.aq@legalmail.it](mailto:ufficiotecnico.lucoli.aq@legalmail.it)

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Alessandro Da Ros



|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| COMUNE DI VALLE CASTELLANA |        |           |
| Protocollo n. 904          |        |           |
| 07 FEB 2020                |        |           |
| CATEGORIA                  | CLASSE | FASCICOLO |
|                            |        |           |

COMUNE DI LUCOLI  
PROVINCIA DI L'AQUILA  
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10

67045 Lucoli (AQ)

P.I. 00094420668

Allegato 1

**Lotti pascolivi 2020-2021 – LOTTO 1.**

Superfici pascolive 06/07/2019 - 14/05/2020

| Foglio | Part. |
|--------|-------|
| 23     | 20    |
| 23     | 22    |
| 34     | 1     |
| 34     | 11    |
| 34     | 7     |
| 34     | 17    |
| 34     | 21    |
| 36     | 7     |
| 36     | 18    |
| 36     | 22    |
| 36     | 29    |
| 36     | 501   |
| 36     | 503   |
| 36     | 504   |
| 36     | 506   |
| 36     | 508   |
| 41     | 30    |
| 41     | 31    |
| 42     | 14    |
| 42     | 18    |
| 42     | 20    |
| 42     | 23    |
| 42     | 42    |
| 42     | 78    |
| 42     | 80    |
| 42     | 81    |
| 42     | 83    |



|    |     |
|----|-----|
| 42 | 84  |
| 42 | 86  |
| 43 | 1   |
| 43 | 6   |
| 43 | 10  |
| 43 | 14  |
| 44 | 2   |
| 44 | 3   |
| 44 | 7   |
| 44 | 8   |
| 44 | 9   |
| 44 | 10  |
| 44 | 11  |
| 44 | 12  |
| 44 | 13  |
| 44 | 14  |
| 44 | 15  |
| 44 | 16  |
| 44 | 17  |
| 44 | 18  |
| 44 | 19  |
| 44 | 20  |
| 44 | 21  |
| 44 | 22  |
| 44 | 23  |
| 44 | 24  |
| 44 | 25  |
| 44 | 26  |
| 44 | 27  |
| 44 | 28  |
| 44 | 29  |
| 44 | 32  |
| 44 | 33  |
| 44 | 501 |
| 45 | 4   |
| 45 | 5   |
| 45 | 7   |
| 45 | 8   |
| 45 | 9   |
| 45 | 10  |
| 45 | 11  |
| 45 | 12  |
| 45 | 13  |
| 45 | 504 |
| 45 | 507 |

|    |     |
|----|-----|
| 46 | 5   |
| 46 | 6   |
| 46 | 501 |
| 46 | 503 |
| 46 | 504 |
| 47 | 6   |
| 47 | 7   |
| 47 | 8   |
| 47 | 9   |
| 47 | 24  |
| 47 | 508 |
| 47 | 513 |
| 47 | 514 |
| 47 | 526 |
| 47 | 527 |
| 47 | 528 |
| 47 | 529 |
| 48 | 1   |
| 48 | 2   |
| 48 | 3   |
| 48 | 4   |
| 48 | 5   |
| 48 | 6   |
| 48 | 7   |
| 48 | 8   |
| 48 | 10  |
| 48 | 501 |
| 48 | 502 |
| 48 | 512 |
| 48 | 503 |
| 48 | 507 |
| 48 | 510 |
| 49 | 3   |
| 49 | 4   |
| 49 | 5   |
| 49 | 7   |
| 49 | 9   |
| 50 | 4   |
| 53 | 1   |
| 53 | 2   |
| 53 | 3   |
| 53 | 4   |
| 53 | 5   |
| 53 | 6   |
| 53 | 7   |

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>53</b> | <b>8</b>  |
| <b>53</b> | <b>9</b>  |
| <b>54</b> | <b>14</b> |
| <b>54</b> | <b>38</b> |
| <b>54</b> | <b>47</b> |
| <b>55</b> | <b>1</b>  |
| <b>55</b> | <b>2</b>  |
| <b>55</b> | <b>18</b> |
| <b>55</b> | <b>20</b> |
| <b>55</b> | <b>21</b> |
| <b>55</b> | <b>22</b> |
| <b>55</b> | <b>23</b> |
| <b>55</b> | <b>24</b> |
| <b>55</b> | <b>25</b> |
| <b>56</b> | <b>1</b>  |
| <b>56</b> | <b>2</b>  |
| <b>56</b> | <b>3</b>  |
| <b>56</b> | <b>4</b>  |
| <b>56</b> | <b>5</b>  |
| <b>56</b> | <b>7</b>  |
| <b>56</b> | <b>8</b>  |
| <b>56</b> | <b>12</b> |
| <b>56</b> | <b>10</b> |



---

**COMUNE DI LUCOLI**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**  
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10  
67045 Lucoli (AQ)  
P.I. 00094420668

---

*Allegato 2 – domanda di concessione*

Al Comune di Lucoli  
Via Francesco Saverio Gualtieri, n.10  
Fraz. Collimento  
67045 Lucoli (AQ)

**Oggetto:** Avviso di asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso, per la stagione 2020-2021, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli. **DOMANDA DI CONCESSIONE LOTTO 1**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

alla via \_\_\_\_\_, n.c. \_\_\_\_\_;

Telefono \_\_\_\_\_, Cell. \_\_\_\_\_,

email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_;

in qualità di<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Inserire il ruolo ricoperto (es. titolare, rappresentante legale, ecc.), la ragione sociale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, la sede legale e operativa della stessa.

---

## VISTI

- la normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali;
- la L.R. N. 25/1988 in materia di usi civici e gestione delle terre civiche;
- la L.R. 3/2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo";
- il Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002;

## CONSIDERATO

- che il Comune di Lucoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 06/02/2020 l'avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione, dei terreni soggetti ad uso civico di pascolo, identificati con la denominazione "**LOTTO 1**";
- che in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, necessari per la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale e che ha manifestato il proprio interesse alla concessione del lotto pascolivo;

## FORMULA ISTANZA DI CONCESSIONE

**per i predetti lotti pascolivi, siti nel comune di Lucoli (AQ).**

A tal fine **DICHIARA**, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

di partecipare a titolo di:

impresa individuale

imprese associate

associazione temporanea di scopo

cooperative agricole

**Dichiara** altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

**Allega alla presente la documentazione di seguito specificata:**

1. **Offerta economica** in busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi riportante all'esterno la scritta "**offerta per la concessione dei lotti pascolivi**"
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

3. Visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
4. **Dichiarazione** redatta su modello prestampato fornito dall'Ufficio,

***in caso di associazione temporanea di scopo o imprese associate***

5. Atto costitutivo oppure atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento, con il quale sia dichiarato l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome delle società capogruppo deve essere dichiarato nell'atto di impegno.
6. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato) , attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

***in caso di cooperativa***

7. **Atto costitutivo**
8. **Elenco soci che utilizzeranno il pascolo attivamente**

IN FEDE

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.  
Luogo                      gg    mm    aaaa

\_\_\_\_\_  
Firma per esteso e leggibile

*Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 , le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.*





---

**COMUNE DI LUCOLI**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**  
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10  
67045 Lucoli (AQ)  
P.I. 00094420668

---

*Allegato 3 - dichiarazione*

Al Comune di Lucoli  
Via Francesco Saverio Gualtieri, n.10  
Fraz. Collimento  
67045 Lucoli (AQ)

Oggetto: Avviso di asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso, per la stagione 2020-2021, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli. **DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI IDENTIFICATI COME "LOTTO 1"**.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

alla via \_\_\_\_\_, n.c. \_\_\_\_\_;

in qualità di<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Inserire il ruolo ricoperto (es. titolare, rappresentante legale, ecc.), la ragione sociale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, la sede legale e operativa della stessa.

## **DICHIARA**

**sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:**

1. di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative ai lotti pascolivi e di averli trovati di suo gradimento;
2. di aver preso visione degli schemi di contratto e di capitolato di concessione relativi alla concessione dei lotti pascolivi denominati Valleona, Camardosa, Salecchia, Morretano e Serralunga, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
3. di ritenere congrua l'offerta economica presentata per il bene oggetto di concessione;
4. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione o calcolo in cui possa essere incorso nelle valutazioni di cui sopra non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
5. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale così come individuati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
6. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività da svolgersi nei fondi oggetto di concessione, ivi compresa un'idonea consistenza zootecnica per predetti lotti;
7. di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;
8. di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli;
9. di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Lucoli;
10. di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
11. che l'impresa individuale o collettiva rappresentata non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
12. che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse e contributi;
13. che l'interessato (sia individualmente, che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
14. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
15. di non partecipare alla procedura di concessione in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
16. che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
17. di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

18. di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;

19. Si essere consapevole che l'assegnatario dovrà consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

IN FEDE

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.  
*Luogo                      gg   mm   aaaa*

\_\_\_\_\_  
*Firma per esteso e leggibile*



---

**COMUNE DI LUCOLI**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**  
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10  
67045 Lucoli (AQ)  
P.I. 00094420668

---

*Allegato 4 – offerta economica*

Al Comune di Lucoli  
Via Francesco Saverio Gualtieri, n.10  
Fraz. Collimento  
67045 Lucoli (AQ)

**Oggetto:** Avviso di asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso, per la stagione 2020-2021, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli. **OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

alla via \_\_\_\_\_, n.c. \_\_\_\_\_;

in qualità di<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**VISTI**

- la normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali;
- la L.R. N. 25/1988 in materia di usi civici e gestione delle terre civiche;

---

<sup>1</sup> Inserire il ruolo ricoperto (es. titolare, rappresentante legale, ecc.), la ragione sociale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, la sede legale e operativa della stessa.

- la L.R. 3/2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo";
- il Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002;

#### CONSIDERATO

- che la il Comune di Lucoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 06/02/2020 l'avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione, dei terreni soggetti ad uso civico di pascolo, identificati come LOTTO 1;
- che il sottoscritto è in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, necessari per la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale e che ha manifestato il proprio interesse alla concessione del lotto pascolivo;

#### OFFRE

Per i predetti lotti pascolivi, siti nel Comune di Lucoli (AQ)

€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (in cifre)

Diconsi

Euro \_\_\_\_\_ (in lettere)

**N.B.: in caso di differenza fra le due, si considera valida l'offerta più elevata**

\_\_\_\_\_  
IN FEDE

\_\_\_\_\_  
Luogo

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
gg mm aaaa

\_\_\_\_\_  
Firma per esteso e leggibile



---

**COMUNE DI LUCOLI**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**  
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10  
67045 Lucoli (AQ)  
P.I. 00094420668

---

*Allegato 5- capitolato*

**CAPITOLATO DI CONCESSIONE a titolo oneroso dei terreni  
demaniali del Comune di Lucoli da destinare a pascolo ovino  
per la stagione pascoliva 2020/2021.**

**LOTTO 1**

**Premessa.**

Il presente Capitolato si riferisce alla concessione in utenza temporanea di terre demaniali, stipulato in data ..... tra il Comune di Lucoli, d'ora in avanti Concedente, e **Società** ....., con sede legale in ....., via ..... N. ...., CAP ....., P.I. ...., d'ora in avanti Concessionario, relativo ai lotti pascolivi di cui all'avviso prot. n. .... del 06/02/2020 ;

**Articolo 1 (Individuazione e descrizione del pascolo)**

Oggetto del presente capitolato è la disciplina di dettaglio inerente la concessione dei seguenti lotti pascolivi di proprietà del Comune di Lucoli:

| Estensione<br>(ettari) | Carico Massimo Ovini | Prezzo a Base d'Asta |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.700 circa            | 7400                 | € 149.000,00         |

corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 denominato:

**"lotti pascolivi 2020-2021 – LOTTO 1".**

## **Articolo 2 (Durata della monticazione e carichi)**

La concessione di cui al presente atto è valida per la stagione pascoliva 2020-2021 con inizio dal 15 maggio 2020 e termine il 14 maggio 2021 fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei "pascoli da affittare".

A garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 20 giugno 2020 al 15 novembre 2020, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. Sono fatte salve le autorizzazioni alla monticazione anticipata ovvero alla demonticazione successiva eventualmente rilasciate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l'Agricoltura.

L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.

### **Il lotto pascolivo andrà utilizzato esclusivamente per il pascolo di bestiame ovino.**

I carichi sono quelli indicati all'articolo precedente.

Tutti gli animali immessi al pascolo dovranno essere marcati secondo la normativa vigente in materia.

## **Articolo 3 (Consegna e riconsegna del pascolo)**

All'inizio e alla scadenza della concessione il Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna del lotto pascolivo, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente capitolato. All'atto dell'accesso al pascolo sarà altresì effettuata la verifica del numero dei capi immessi, del rispetto delle norme sanitarie e delle norme in materia di tutela del lavoro. **Qualsiasi comportamento elusivo di tali controlli sarà segnalato alla Forza Pubblica.**

Alla scadenza della concessione, ove non siano rilevati danni o infrazioni il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (ossia tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno

essere lasciati in proprietà al Concedente, e per gli eventuali arredi mobili o attrezzature che il Concessionario vorrà lasciare, se accettati dal Concedente.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Le eventuali fosse settiche a tenuta dovranno essere svuotate ogni qualvolta si renda necessario e comunque prima della scadenza del contratto e della riconsegna del bene concesso. In caso di inadempienza provvederà il Concedente utilizzando per la copertura delle relative spese il deposito cauzionale e il Concessionario, entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa sostenuta, dovrà provvedere al reintegro della cauzione a pena di risoluzione del contratto di concessione.

#### **Articolo 4 (Manutenzioni)**

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna del pascolo e delle attrezzature fisse al fine di mantenerli nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione ordinaria riguardante gli impianti ed i servizi.

Sono altresì a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie alle strutture per il ricovero del bestiame, ivi compresa la pulizia di queste dalle deiezioni e la relativa disinfezione. Il letame presente nelle strutture suddette non potrà in nessun caso essere asportato al di fuori dei lotti pascolivi a concimazione dei pascoli secondo le modalità stabilite dal Concedente.

Il Concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Concedente, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi seguendo le disposizioni, da considerarsi tassative, impartite in proposito dal Concedente. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, il Concedente provvederà alla realizzazione degli interventi recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione, pena la risoluzione anticipata del contratto di concessione.

In ogni caso nessuna spesa in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario, potrà fare capo al Concedente. Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili oggetto di concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo o colpa grave del Concessionario sono a carico dello stesso.



### **Articolo 5 (Migliorie)**

Il Concedente ha facoltà, anche durante il periodo di validità della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa a ciò opporsi.

Le migliorie che il Concessionario riterrà opportuno apportare dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Concedente, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il Concessionario ha l'obbligo, a semplice richiesta del Concedente, del ripristino a proprie spese.

### **Articolo 6 (Oneri generali a carico del Concessionario)**

Durante la gestione del pascolo, il Concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario, i propri soci e gli eventuali dipendenti dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al Concessionario, nello svolgimento delle sue attività, di osservare tutte le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabile), nonché le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa vigenti.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato. Pertanto le relative sanzioni verranno comminate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, andrà immediatamente segnalata in forma scritta al Concedente affinché intervenga.

Durante il periodo di validità della concessione il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante o fabbricati pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario deve immediatamente avvisare il Concedente, adottando nel contempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni ed incidenti nei limiti delle proprie possibilità e competenze.

E' fatto obbligo al concessionario consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

**E' assolutamente precluso il pascolo nelle aree destinate alla protezione delle specie vegetali individuate dal Parco Naturale Regionale Sirente-Velino ed a tal fine specificatamente identificate e/o recintate dall'Ente sopramenzionato.**

### **Articolo 7 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo)**

Nella conduzione del pascolo il Concessionario deve adempiere agli obblighi di seguito elencati.

- a. Il mantenimento e la gestione del pascolo dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto dall'Ente Proprietario.
- b. Il pascolo brado è vietato.
- c. I cani necessari per la custodia potranno essere condotti nel pascolo solo se sottoposti ad adeguata profilassi contro l'echinococcosi e la rabbia.
- d. Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività di monticazione in rapporto a malattie infettive e contagiose. In particolare è obbligato:
  - a far pervenire al Concedente, prima della monticazione, l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
  - a non monticare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;
  - a denunciare immediatamente all'Autorità Sanitaria il verificarsi di malattie contagiose durante la monticazione e a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità Sanitaria stessa.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni alla Proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive e/o predazione da parte di fauna selvatica; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia o sono stati predati sul fondo oggetto di concessione.

### **Articolo 8 (Oneri per il Concedente)**

Al Concedente spetta il compito di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, delle strutture, della viabilità di accesso e di servizio e salvo accordi diversi assunti con il Concessionario.

### **Articolo 9 (Divieti)**

Durante il periodo di validità della concessione nello svolgimento delle attività di monticazione è fatto espresso divieto:

- A) di alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nel lotto;
- B) di danneggiare o comunque tagliare la vegetazione arbustiva ed arborea;
- C) di depositare rifiuti di ogni genere nei pascoli e nei locali concessi;
- D) di effettuare il pascolamento con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- E) di circolare con veicoli a motore al di fuori della viabilità di servizio;
- F) dell'uso dei fabbricati oggetto di concessione da parte di persone estranee alla conduzione del pascolo;

- G) di subaffittare o concedere in qualsiasi forma il lotto pascolivo a terzi, pena la risoluzione anticipata dell'atto di concessione;
- H) di immettere al pascolo bestiame non di proprietà del Concessionario;
- I) di immettere al pascolo bestiame di specie diversa da quella contemplata nel presente capitolato;
- J) di detenere e usare armi da fuoco e munizioni.

#### **Articolo 10 (Autorizzazione al pascolo)**

La stipula dell'atto di concessione non costituisce per il Concessionario autorizzazione al pascolo, la quale dovrà essere rilasciata dal Concedente dietro presentazione della documentazione di seguito specificata:

- a) polizza RC per responsabilità verso terzi;
- b) documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- c) documentazione sanitaria attestante che i cani a seguito del bestiame abbiano effettuato regolare profilassi nei confronti dell'echinococcosi;
- d) documentazione anagrafica dei cani al seguito del gregge, riportante il codice del microchip;
- e) copia dei contratti di assunzione e del documento di identità del personale addetto alla guardiana; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

#### **Articolo 11 (Inadempienze e penalità)**

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e quindi soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente capitolato, sia per la violazione delle norme espresse dalla normativa vigente.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le penalità di seguito elencate.

- A. Violazioni all'art. 2 (durata della monticazione e carico).
  - a. Per monticazione anticipata o demonticazione ritardata in assenza di autorizzazione: € 500,00/giorno.
  - b. Per carico eccedente quello massimo stabilito: € 15,00/UBA<sup>1</sup>/giorno.
- B. Violazioni all'art. 7 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo).
  - a. Per mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a, b, c, d: € 75,00 per ogni singola inadempienza.
- C. Violazioni all'art. 9 (Divieti).

---

<sup>1</sup> 1 UBA = 6 ovini.

- a. Per mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J: € 200,00 per ogni singola inadempienza, fatta salva l'applicazione di ulteriori specifiche penali o sanzioni.

#### **Articolo 12 (Controversie)**

Per eventuali controversie in dipendenza della concessione potrà essere adita la competente Autorità Giudiziaria. Prima dell'avvio di un procedimento di contenzioso dovrà obbligatoriamente essere effettuato un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede del Concedente, del quale dovrà essere redatto apposito verbale.

#### **Articolo 13 (Mancato godimento)**

Il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità per il mancato godimento del bene concesso, a causa di eventi di qualsiasi natura, non dipendenti dall'operato della stessa.

#### **Articolo 14 (Rinuncia ad azioni di rivalsa)**

Il Concessionario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente nel caso subisca danni al bestiame dovuti a qualsiasi causa (malattie infettive, danni da predazione, furti, etc.).

Lucoli, .....

Per il concessionario

**Il legale Rappresentante della Società .....**

Sig. ....

---

Per il concedente

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Arch. Alessandro Da Ros**

---



**COMUNE DI LUCOLI**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**  
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10  
67045 Lucoli (AQ)  
P.I. 00094420668

***Allegato 6 – schema di contratto***

**Schema di Contratto per la concessione a titolo oneroso dei terreni demaniali del Comune di Lucoli da destinare a pascolo ovino per la stagione pascoliva 2020/2021 – LOTTO 1.**

Premesso che:

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 06/02/2020, veniva indetta l'asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso dei seguenti lotti pascolivi di proprietà del Comune di Lucoli:

| Estensione<br>(ettari)* | Carico Masimo Ovini | Prezzo a Base d'Asta |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 3.700 circa             | 7400                | € 149.000,00         |

**corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 al presente contratto denominato "Lotti pascolivi 2020-2021 – LOTTO 1".**

- in data ..... si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte;
- la Commissione giudicatrice ha redatto apposito verbale delle operazioni di gara proponendo di aggiudicare l'asta alla Società ..... con sede legale in ....., via ..... n. ...., CAP ....., P.I. ...., che ha offerto il miglior prezzo (€ ....., dicensi .....);
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. .... del ..... veniva approvato il predetto verbale e si aggiudicava l'asta alla Società .....

**TUTTO CIO' PREMESSO**

il giorno ..... del mese di ....., dell'anno ....., presso la sede municipale del Comune di Lucoli, sita in via Francesco Saverio Gualtieri n. 10, fraz. Collimento

**TRA**

il **Comune di Lucoli**, con sede in via Francesco Saverio Gualtieri, n. 10, frazione di Collimento, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Alessandro Da Ros, che agisce, giusto

decreto sindacale n. 21/2018, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune rappresentato, d'ora in avanti *Concedente*,

E

la Società ..... con sede legale in ....., via ..... n. ...., CAP ....., P.I. ...., (*eventuale*) che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune di Lucoli concede alla Società ..... con sede legale in ....., via ..... n. ...., CAP ....., P.I. ...., che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, che accetta, i **lotti pascolivi di seguito elencati:**

| Estensione<br>(ettari)* | Carico Massimo Ovini | Prezzo a Base d'Asta |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.700 circa             | 7400                 | € 149.000,00         |

**\*corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 al presente contratto denominato "Lotti pascolivi 2020-2021 – LOTTO 1".**

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per i contributi comunitari, nazionali o regionali.

La concessione è valida esclusivamente per l'attività di pascolo di bestiame **ovino**; non potranno essere effettuate altre attività diverse da quelle contemplate nel presente atto, nell'avviso e nel Capitolato costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

All'arredo dei fabbricati dovrà provvedere il Concessionario, a sua cura e spese. Lo stesso è tenuto allo sgombero, alla data di scadenza della presente concessione, di tutto quanto non presente al momento della consegna.

### Art. 2 (Durata della concessione)

La concessione di cui al presente atto è valida per la stagione pascoliva 2020-2021 **con inizio dal 15 maggio 2020 e termine il 14 maggio 2021** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei *"pascoli da affittare"*.

A garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato **dal 20 giugno 2020 al 15 novembre 2020**, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. Sono fatte salve le autorizzazioni alla monticazione anticipata ovvero alla demonticazione successiva eventualmente rilasciate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l'Agricoltura.

**L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.**

La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro la data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia da parte del Concessionario ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata. È espressamente negato il tacito rinnovo.

### **Art. 3 (Canone di concessione)**

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, pari ad € ....., (diconsi ...../.....) è corrisposto in due rate.

La prima rata pari ad € ....., corrispondente al 60% del canone di concessione dovrà essere corrisposta mediante bonifico sul CCB n. 95647, intestato al Comune di Lucoli, utilizzando il codice IBAN IT 17E053870360800000095647, Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Sassa, prima della sottoscrizione del presente contratto. Del pagamento dovrà esibirsi prova al momento della sottoscrizione.

La seconda rata pari ad € ..... corrispondente al 40% del canone annuale di concessione entro il prossimo 15 agosto 2020, mediante bonifico sul CCB n. 95647, intestato al Comune di Lucoli utilizzando il codice IBAN IT 17E053870360800000095647, Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Sassa.

Nella causale del versamento dovrà essere riportata la seguente dicitura: *"Contratto di concessione in utenza temporanea di pascoli"*.

Ad avvenuto pagamento il concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente la quietanza di pagamento.

Il mancato pagamento della seconda rata del canone di concessione nei termini e nei modi stabiliti costituisce grave inadempienza contrattuale, che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata del contratto e all'escussione del deposito cauzionale emesso a garanzia degli obblighi contrattuali, salvo il maggior danno derivante dal mancato pagamento delle restanti somme.

### **Art. 4 (Garanzie)**

**Deposito cauzionale (importo pari al 10% del canone di concessione).** A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti ovvero a garanzia di eventuali spese che il Comune di Lucoli si trovasse a dover fronteggiare per emergenze di tipo sanitario, relative all'incolumità pubblica o alla sicurezza



urbana cagionate dal concessionario – da sostenere anche in danno al contraente stesso o ad uno di essi  
- il concessionario

- ha consegnato a titolo di deposito cauzionale atto di fidejussione n. ...., di importo pari ad € ..... (...../.....), rilasciato da ....., via ....., ..... - ....., in data .....

(ovvero)

- ha versato al Comune di Lucoli mediante bonifico bancario n..... del ..... la somma di € ...../ha consegnato al Comune di Lucoli assegno circolare dell'importo di € .....

Detto deposito cauzionale potrà essere utilizzato dal Concedente anche per il recupero di eventuali penali previste dal capitolato di concessione elevate al Concessionario. Quest'ultimo, in ogni caso, per ottenere l'annuale nulla osta di accesso al pascolo è tenuto a reintegrare il suddetto deposito fino alla quota stabilita.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale costituisce grave inadempimento contrattuale che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata dell'atto di concessione.

**Polizza fideiussoria a tutela dei beni concessi.** All'atto della sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario ha altresì stipulato apposita **polizza fideiussoria a tutela dei beni concessi** per un valore assicurato di € 500.000,00 (diconsi cinquecentomila euro/00) riscuotibile a semplice richiesta del Concedente e che prevede la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore rilasciato da ....., via ....., ..... - ....., in data .....

Le somme depositate a titolo di deposito cauzionale e la polizza fideiussoria saranno restituite/la polizza sarà svincolata soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Concedente.

## **Art. 5 (Responsabilità)**

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare al pascolo, ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attrezzature concesse, così come pure per le attività ivi svolte, imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Lo stesso è altresì responsabile di danni a persone o cose causate, in maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. Il Concedente si dichiara indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

A tal fine, il Concessionario stipulerà, prima della consegna del lotto pascolivo, **pena la risoluzione del contratto, specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi** con copertura massima non inferiore ad € 1.500.000,00 (diconsi un milione cinquecentomila/00 euro).

La suddetta polizza RC contiene l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei propri dipendenti. Pertanto la proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività svolte dal Concessionario e dai suoi dipendenti nei lotti pascolivi oggetto di concessione.

## **Art. 6 (Obblighi del concessionario)**

Il concessionario si obbliga a pagare regolarmente il canone di concessione e a rispettare quanto previsto nel presente atto e nel capitolato di concessione nonché quanto stabilito in sede di consegna del lotto.



La stipula del presente atto e del capitolato di concessione non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata in seguito alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al DPR 8 febbraio del 1954, n 327 e della presentazione di:

1. documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
2. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiania;
3. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

#### **Art. 7 (Risoluzione del contratto)**

Fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18 dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto, il Concessionario prende atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, nonché delle condizioni soggettive richieste dalla legge ai fini dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, il presente contratto sarà risolto e il deposito cauzionale sarà definitivamente incassato dal Comune.

Durante la concessione, quindi anche prima della scadenza, il Concedente ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e il Concedente riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e delle scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento di eventuali recinzioni, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del Concessionario.

Il contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, è sciolto di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora il Concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa, a reati di carattere ambientale, a reati inerenti l'utilizzazione della manodopera, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18 dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;
- b) in caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date di scadenza;
- c) per gravi carenze rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni concessi, con particolare riguardo: al superamento del carico massimo stabilito qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; alla mutata destinazione nell'uso dei locali; all'instaurazione di rapporti di subconcessione; all'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato di concessione;
- d) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale a seguito di utilizzo parziale.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b), c) e d) il concessionario è tenuto, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, anche al risarcimento dei danni. Inoltre sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.

Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal concessionario moroso.

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

1. per decesso del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
2. per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18 dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;

3. per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel contratto e nel capitolato di concessione, di cui al successivo articolo 9.

E' facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per le seguenti cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con altri appartenenti al nucleo familiare;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Concessionario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di sottoscrizione del contratto, ivi compresi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.

E' inoltre facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per qualsiasi altro motivo purché detta facoltà sia esercitata previa comunicazione da notificarsi al Concedente nelle forme di legge.

#### **Art. 8 (Clausola Antimafia)**

Il presente contratto viene sottoscritto previa acquisizione/richiesta dell'informazione antimafia.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 d. lgs 159/2011, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18 dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto.

#### **Art. 9 (Capitolato di concessione)**

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 10 (Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessioni di beni demaniali.

#### **Art. 11 (Spese contrattuali)**

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale (bollo e registrazione), sono a totale carico del Concessionario.

La registrazione del contratto dovrà essere effettuata a cura del concessionario; la mancata registrazione costituisce motivo di risoluzione del contratto.

*Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in duplice originale.*

Lucoli, li .....

Per il concessionario

**Il legale Rappresentante della Società .....**

**Sig.....**

Per il concedente

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Arch. Alessandro Da Ros**

#### **Sottoscrizione clausole onerose**

Il/La sottoscritto/a ....., in qualità di legale rappresentante del Concessionario a norma del presente atto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 (Durata della concessione); Art. 3 (Canone di concessione); Art. 6 (Obblighi del concessionario); Art. 7 (rescissione del contratto); Art. 8 (Clausola antimafia); Art. 9 (capitolato di concessione); Art. 10 (Spese contrattuali).

Lucoli, .....

Per il concessionario

**Il legale Rappresentante della Società .....**

**Sig.....**

Lotti pascolivi 2020-2021 – LOTTO 1.

Superfici pascolive 2019/2020

| <b>Foglio</b> | <b>Part.</b> |
|---------------|--------------|
| <b>3</b>      | <b>122</b>   |
| <b>4</b>      | <b>42</b>    |
| <b>4</b>      | <b>503</b>   |
| <b>4</b>      | <b>511</b>   |
| <b>5</b>      | <b>234</b>   |
| <b>7</b>      | <b>64</b>    |
| <b>7</b>      | <b>79</b>    |
| <b>8</b>      | <b>134</b>   |
| <b>8</b>      | <b>198</b>   |
| <b>9</b>      | <b>40</b>    |
| <b>9</b>      | <b>60</b>    |
| <b>9</b>      | <b>79</b>    |
| <b>9</b>      | <b>87</b>    |
| <b>9</b>      | <b>105</b>   |
| <b>10</b>     | <b>102</b>   |
| <b>12</b>     | <b>193</b>   |
| <b>12</b>     | <b>196</b>   |
| <b>13</b>     | <b>37</b>    |
| <b>14</b>     | <b>97</b>    |
| <b>14</b>     | <b>98</b>    |
| <b>15</b>     | <b>340</b>   |
| <b>16</b>     | <b>157</b>   |
| <b>16</b>     | <b>477</b>   |
| <b>18</b>     | <b>27</b>    |
| <b>18</b>     | <b>43</b>    |
| <b>18</b>     | <b>66</b>    |
| <b>18</b>     | <b>73</b>    |
| <b>18</b>     | <b>134</b>   |
| <b>19</b>     | <b>501</b>   |
| <b>19</b>     | <b>503</b>   |
| <b>20</b>     | <b>3</b>     |
| <b>20</b>     | <b>35</b>    |
| <b>20</b>     | <b>43</b>    |
| <b>20</b>     | <b>44</b>    |
| <b>21</b>     | <b>95</b>    |
| <b>21</b>     | <b>108</b>   |
| <b>22</b>     | <b>997</b>   |

|    |     |
|----|-----|
| 23 | 15  |
| 23 | 17  |
| 23 | 24  |
| 24 | 10  |
| 24 | 12  |
| 24 | 20  |
| 24 | 23  |
| 24 | 26  |
| 24 | 27  |
| 24 | 34  |
| 24 | 38  |
| 24 | 54  |
| 24 | 56  |
| 24 | 108 |
| 24 | 123 |
| 24 | 132 |
| 24 | 133 |
| 24 | 142 |
| 24 | 144 |
| 24 | 151 |
| 24 | 155 |
| 24 | 194 |
| 24 | 195 |
| 24 | 196 |
| 25 | 524 |
| 25 | 526 |
| 25 | 527 |
| 26 | 17  |
| 26 | 35  |
| 26 | 44  |
| 26 | 507 |
| 26 | 508 |
| 26 | 510 |
| 27 | 5   |
| 27 | 32  |
| 27 | 42  |
| 27 | 57  |
| 27 | 66  |
| 27 | 501 |
| 27 | 503 |
| 27 | 504 |
| 27 | 505 |
| 30 | 1   |
| 30 | 114 |
| 31 | 137 |

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>31</b> | <b>159</b> |
| <b>31</b> | <b>164</b> |
| <b>32</b> | <b>343</b> |
| <b>32</b> | <b>368</b> |
| <b>32</b> | <b>416</b> |
| <b>32</b> | <b>439</b> |
| <b>33</b> | <b>4</b>   |
| <b>33</b> | <b>5</b>   |
| <b>33</b> | <b>38</b>  |
| <b>33</b> | <b>97</b>  |
| <b>33</b> | <b>134</b> |
| <b>33</b> | <b>142</b> |
| <b>33</b> | <b>226</b> |
| <b>33</b> | <b>277</b> |
| <b>33</b> | <b>283</b> |
| <b>33</b> | <b>306</b> |
| <b>33</b> | <b>342</b> |
| <b>33</b> | <b>358</b> |
| <b>34</b> | <b>10</b>  |
| <b>34</b> | <b>13</b>  |
| <b>34</b> | <b>23</b>  |
| <b>34</b> | <b>37</b>  |
| <b>34</b> | <b>42</b>  |
| <b>34</b> | <b>45</b>  |
| <b>34</b> | <b>47</b>  |
| <b>34</b> | <b>48</b>  |
| <b>34</b> | <b>54</b>  |
| <b>35</b> | <b>55</b>  |
| <b>35</b> | <b>56</b>  |
| <b>36</b> | <b>12</b>  |
| <b>36</b> | <b>21</b>  |
| <b>36</b> | <b>505</b> |
| <b>36</b> | <b>507</b> |
| <b>37</b> | <b>6</b>   |
| <b>37</b> | <b>8</b>   |
| <b>37</b> | <b>10</b>  |
| <b>38</b> | <b>2</b>   |
| <b>39</b> | <b>8</b>   |
| <b>39</b> | <b>155</b> |
| <b>39</b> | <b>159</b> |
| <b>39</b> | <b>170</b> |
| <b>40</b> | <b>22</b>  |
| <b>40</b> | <b>23</b>  |
| <b>40</b> | <b>36</b>  |
| <b>40</b> | <b>42</b>  |

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>40</b> | <b>51</b>  |
| <b>40</b> | <b>202</b> |
| <b>40</b> | <b>205</b> |
| <b>40</b> | <b>543</b> |
| <b>40</b> | <b>545</b> |
| <b>40</b> | <b>546</b> |
| <b>40</b> | <b>547</b> |
| <b>40</b> | <b>548</b> |
| <b>40</b> | <b>549</b> |
| <b>41</b> | <b>15</b>  |
| <b>41</b> | <b>29</b>  |
| <b>43</b> | <b>12</b>  |
| <b>43</b> | <b>13</b>  |
| <b>43</b> | <b>18</b>  |
| <b>43</b> | <b>23</b>  |
| <b>44</b> | <b>502</b> |
| <b>45</b> | <b>3</b>   |
| <b>45</b> | <b>6</b>   |
| <b>46</b> | <b>3</b>   |
| <b>46</b> | <b>4</b>   |
| <b>46</b> | <b>7</b>   |
| <b>46</b> | <b>8</b>   |
| <b>46</b> | <b>9</b>   |
| <b>46</b> | <b>10</b>  |
| <b>46</b> | <b>506</b> |
| <b>47</b> | <b>23</b>  |
| <b>47</b> | <b>521</b> |
| <b>47</b> | <b>522</b> |
| <b>47</b> | <b>530</b> |
| <b>49</b> | <b>2</b>   |
| <b>51</b> | <b>14</b>  |
| <b>52</b> | <b>3</b>   |

Lucoli, li .....

Per il concessionario

**Il legale Rappresentante della Società .....**

**Sig.....**

Per il concedente

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Arch. Alessandro Da Ros**